

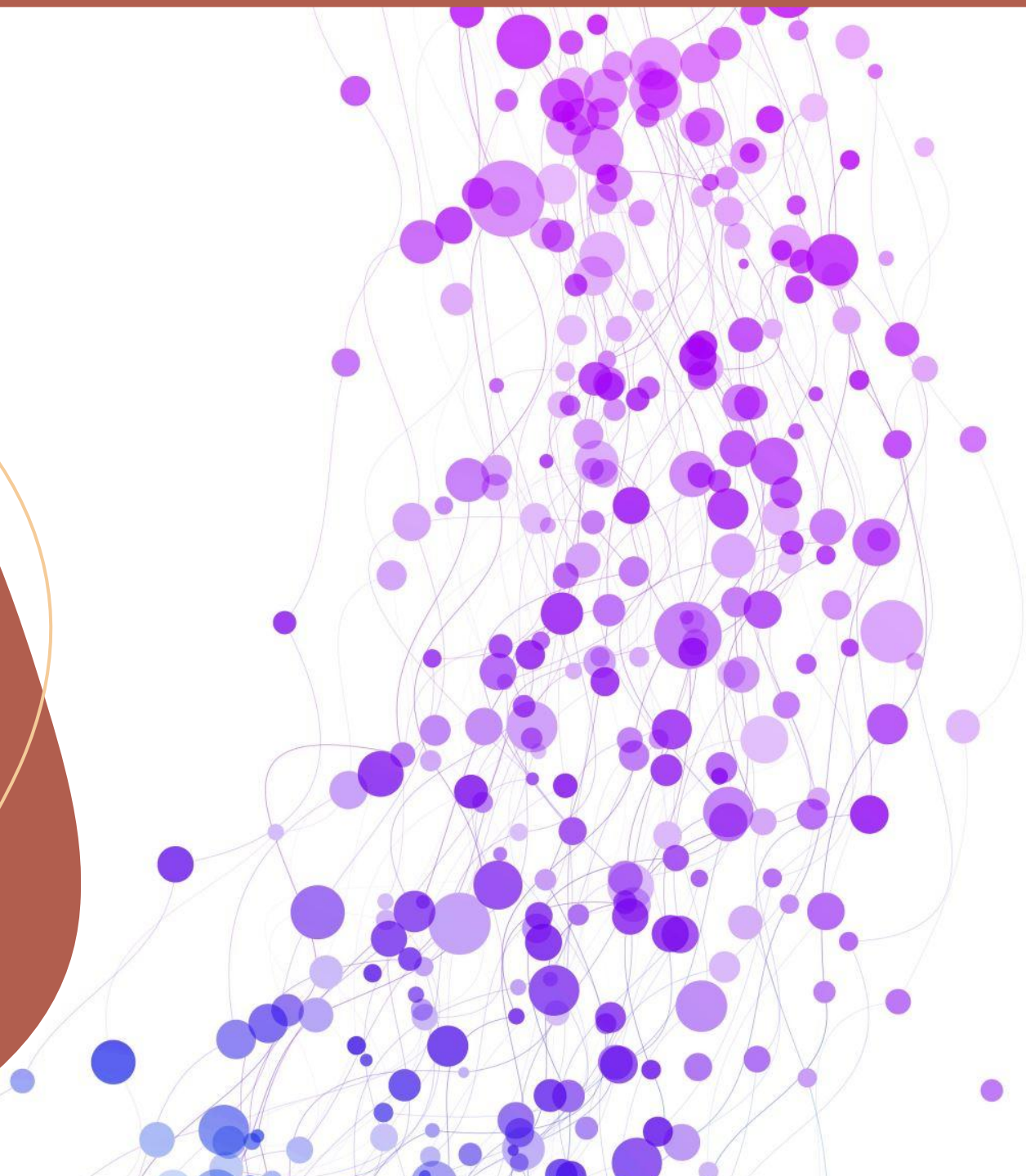
L'ascolto del minore

Dott.ssa Serena Baj

Psicologa giuridica e psicoterapeuta cognitivo-
comportamentale

Esperta nella tutela del minore e conflitto familiare

Formatore e supervisore



L'ascolto del minore Art.473-bis. 4 e 5

REGOLA *L'ascolto del minore che abbia compiuto i 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento è obbligatorio nei procedimenti che riguardano il minore.*

ECCEZIONI

L'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore

L'ascolto è superfluo

Sussistente un'impossibilità fisica o psichica del minore

Il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato

Cosa si intende con «ove capace di discernimento»?

La capacità di discernimento fa riferimento al fatto che il minore sia in grado di comprendere il contesto attorno a lui e il senso degli incontri. È quindi la capacità del bambino di fornire indicazioni utili ai fini del provvedimento da adottare.

Ciò avviene in età scolare perfezionandosi attorno ai 12 anni.

La capacità di discernimento è una competenza specifica del bambino strettamente connessa alle sue capacità cognitive, emotive, morali e relazionali.

“Attento si fermò com’uom ch’ascolta”, ha scritto Dante. L’ascolto è innanzitutto attenzione. E l’attenzione è cura, interesse, curiosità. Per i bambini e per i ragazzi essere ascoltati è fondamentale. “Mi senti?” è la domanda che spesso rivolgono agli adulti. E la risposta dovrebbe essere: “Parla pure, ti ascolto e sappi che quel che vuoi dirmi per me è importante”. Ascoltare è essenziale. Significa riconoscere l’altro, mettere in discussione il proprio pensiero alla luce di quello che si ascolta, significa prendere decisioni più consapevoli, che tengano conto del punto di vista altrui. Per bambini e ragazzi significa sentirsi riconosciuti come persone. Significa poter prendere consapevolezza di se stessi, come individui e come soggetti sociali. [...] .

L’ascolto è dunque un presupposto fondamentale perché i loro diritti non restino parole sulla carta.

Perché a ciascuno sia riconosciuto concretamente quello che nelle singole situazioni è il suo superiore interesse». Filomena Albano

Perché ascoltare i minori nei procedimenti civili de potestate?

Oltre perché previsto dalle Convenzioni Internazionali e dal nostro Ordinamento, l'ascolto dei minori nei casi di separazione e divorzio è necessario perché:

- Permette ai minori di portare la propria narrazione acquisendo maggior consapevolezza
- Fa sentire i minori parte attiva restituendogli la sensazione di controllo
- Favorisce la loro capacità di adattarsi a nuove configurazioni familiari
- Permettendo una maggior focalizzazione sui bisogni del minore, dovrebbe condurre ad una diminuzione del conflitto genitoriale.

FINALITÀ: l'ascolto del minore in caso di separazione e divorzio non è una testimonianza, ma un'attività con finalità di comprensione partecipe. L'obiettivo è ascoltare «l'opinione del minore» (Pazè, 2011), intesa come l'espressione di aspirazioni o di preferenze, di stati d'animo, di legami e di attaccamenti, di disagi e di affetti, ovvero dei sentimenti, avvalendosi anche di esempi reali quotidiani. Cosa si immagina rispetto a scenari futuri, come si potrebbe modificare la sua vita sia in termini di abitudini, che di relazioni con i genitori, i fratelli e gli altri familiari significativi.

MODALITÀ: Il minore può essere ascoltato secondo due modalità: **ascolto diretto** o **ascolto indiretto**. Per ascolto diretto si intende l'audizione da parte del giudice in udienza, eventualmente, anche avvalendosi di ausiliario esperto. Per ascolto indiretto si intende l'ascolto delegato totalmente ad un ausiliario anche nell'ambito di un Consulenza Tecnica d'ufficio.

LINEE GUIDA DI PAZÈ 2003 «Alfabeto della relazione col minore»

- il minore deve essere informato in precedenza (preferibilmente dai genitori o dal suo curatore/tutore se nominato) dell'incontro con il giudice e delle condizioni del suo svolgimento;
- il minore non deve subire, quando convocato, lunghe attese;
- il minore non deve essere incontrato in luoghi spersonalizzati o a lui non adatti (o troppo affollati o desolati);
- il minore deve essere messo a proprio agio, pertanto è necessario lavorare accuratamente sulla sua accoglienza; chi effettua l'ascolto deve presentarsi puntualmente e adeguatamente informandolo sulle motivazioni dell'incontro;
- il minore deve essere informato della possibilità che il giudice o chi per lui effettua l'ascolto possa non mantenere il segreto sul suo ascolto;

- il minore deve avere spazio/tempo per potere raccontare, e in tal senso chi effettua l'ascolto deve mettersi in posizione di "ascolto attivo" e formulare le sue domande solo dopo aver instaurato con lui un rapporto empatico;
- il minore deve essere ascoltato attraverso un linguaggio semplice e il più possibile adeguato alla sua età, evitando termini giuridici/psicologici da parte di chi lo ascolta;
- il minore non va in alcun modo pressato, ossia non bisogna tentare di far dire al bambino qualcosa che possa confermare ciò che chi ascolta già crede, conosce o desidera.

Fasi dell'ascolto:

- Introduzione con spiegazione
- Costruzione del rapporto
- Indagine su un'area di vita (esclusi i rapporti familiari)
- Indagine sull'organizzazione /gestione rapporti familiari
- Chiusura rispetto alle questioni cruciali del colloquio
- Argomenti neutri

Oltre ai Protocolli stilati nei vari Tribunali, la Riforma Cartabia ha fornito dettagliate linee guide in merito alle modalità dell'ascolto.

Le opinioni del minore devono essere tenute in conto avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Se il Giudice non procede all'ascolto deve darne atto con provvedimento motivato.

Nei procedimenti in cui si prende atto dell'accordo delle parti in ordine alle modalità di affido dei figli, il Giudice procede all'ascolto se necessario

L'ascolto è condotto dal Giudice il quale può farsi assistere da esperti ed altri ausiliari

Se l'ascolto riguarda più minori, di regola il Giudice li ascolta separatamente

L'udienza per l'ascolto è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e, ove possibile, in locali idonei ed adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal Tribunale

Prima di procedere all'ascolto il Giudice **indica** i temi oggetto dell'adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai difensori e al curatore speciale i quali possono proporre argomenti, temi di approfondimento e, su autorizzazione del Giudice, partecipare all'ascolto.

Il Giudice, tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'ascolto. Il minore di anni 14 viene informato, altresì, della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale

L'ascolto **deve** avvenire con modalità che garantiscano la serenità e la riservatezza

Dell'ascolto viene effettuata una registrazione audiovisiva o, se per motivi tecnici non è possibile, viene redatto un **verbale che deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore**

ALTRE NORME IN TEMA DI ASCOLTO DEL MINORE

ART. 473-bis.6 I comma: quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori il Giudice procede all'ascolto senza ritardo;

ART. 473-bis.6 II comma: allo stesso modo il Giudice procede quando sono allegate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale

ART. 473-bis.8 III comma: il curatore speciale procede all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315-bis, terzo comma, c.c. nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473-bis.4.

ART. 473-bis.45 (*violenza domestica o di genere*): Il Giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dalle norme generali in tema di ascolto, **evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi e delle violenze. Non si procede all'ascolto** quando il minore è già stato ascoltato in altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.



«Una vita difficile non è una colpa, in effetti non dovrebbe essere neanche un alibi»

- Stella di Gabriele Salvatores -

Grazie per l'attenzione!

serena.baj@gmail.com